

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
445/2023/R/EEL**

**APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE RISORSE
INTERROMPIBILI, PER L'ANNO 2024**

Mercato di incidenza: energia elettrica

5 ottobre 2023

Premessa

Ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della Legge 99/09, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) ha il compito di definire i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili.

I criteri e le modalità attualmente vigenti sono stati adottati con la deliberazione 558/2020/R/eel con validità per il triennio 2021-2023.

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti sull'approvvigionamento delle risorse interrompibili per l'anno 2024, in coerenza con il dettato normativo del Decreto-Legge 69/2023 che ha modificato il testo dell'articolo 30, comma 18, della Legge 99/09.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le proprie osservazioni e le proprie proposte **entro il 6 novembre 2023**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e punto 3 in merito alla condivisione con soggetti terzi e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercati all'Ingrosso e Dispacciamento Elettrico
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. II dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

<i>1</i>	<i>Introduzione</i>	<i>6</i>
<i>2</i>	<i>Modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili</i>	<i>6</i>
	2.a L'evoluzione della regolazione	6
	2.b Le condizioni di approvvigionamento per il triennio 2021-2023	8
	2.c Gli esiti delle aste 2021-2023	10
<i>3</i>	<i>Gli orientamenti per l'anno 2024</i>	<i>11</i>
	3.a Le novità regolatorie	11
	3.b Gli orientamenti dell'Autorità	12
<i>4</i>	<i>Prossimi passi</i>	<i>18</i>

1 Introduzione

- 1.1 Dal 2004 Terna (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, di seguito: GRTN¹) si avvale del servizio di interrompibilità del carico come misura per fronteggiare le criticità del sistema elettrico.
- 1.2 Le risorse per il servizio di interrompibilità sono da sempre selezionate al di fuori del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) secondo criteri e modalità definiti dall’Autorità sulla base degli indirizzi ministeriali in materia, usualmente su base triennale.
- 1.3 Le attuali modalità di approvvigionamento del servizio si concluderanno a fine dicembre 2023, mentre dall’1 gennaio 2025 il servizio di interrompibilità confluirà nel più ampio servizio di modulazione straordinaria di cui al TIDE. Rimane da regolare l’approvvigionamento del servizio per l’anno 2024.
- 1.4 Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità in materia. In particolare, nella sezione 2 si richiamano le modalità e i criteri di approvvigionamento utilizzati per queste risorse, mentre nella sezione 3 si illustrano gli orientamenti dell’Autorità per l’anno 2024. La Sezione 4, infine, riassume i passi previsti per l’approvazione delle regole per le assegnazioni 2024.

2 Modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili

2.a L’evoluzione della regolazione

- 2.1 Il servizio di interrompibilità del carico è stato introdotto in Italia per la prima volta per il triennio 2004 – 2006 a fronte di una specifica richiesta inviata dall’allora GRTN. In assenza di un mercato dell’energia organizzato², l’Autorità con la deliberazione 151/03 aveva definito una remunerazione di tipo amministrato.
- 2.2 Con la deliberazione 289/06 l’Autorità, sulla base dei relativi indirizzi ministeriali, ha rivisto la remunerazione amministrata introducendo una specifica procedura di selezione (con corrispettivo fisso pari a 150.000 €/MW/anno senza asta al ribasso³, inclusivo delle prime 10 interruzioni, e un conguaglio a consuntivo basato sul numero effettivo di interruzioni richieste, ognuna delle quali valorizzata a 3.000 €/MW). Le nuove modalità hanno trovato applicazione dal 2008 (aste relative al triennio 2008-2010), mentre per l’anno 2007 sono state prorogate le condizioni economiche precedenti.

¹ Terna nel suo ruolo di TSO è attiva da novembre 2005. Fino a tale data le competenze in materia di dispacciamento erano attribuite al GRTN.

² Si ricorda che il mercato dell’energia all’ingrosso è operativo in Italia dall’1 aprile 2004.

³ Il corrispettivo fisso era applicato ai primi 2000 MW di risorse interrompibili. Ulteriori 400 MW potevano essere approvvigionati con procedure al ribasso.

- 2.3 Il sistema previsto dalla deliberazione 289/06 poteva portare a conguagli negativi a carico degli assegnatari del servizio: ciò accadeva nei casi in cui il numero effettivo di interruzioni era inferiore alle 10 interruzioni anticipate nel premio di assegnazione.
- 2.4 L'articolo 30 della Legge 99/09 ha modificato la remunerazione del servizio di interrompibilità da un lato dando mandato all'Autorità di definire le condizioni di approvvigionamento del servizio tramite procedure al ribasso aperte ai soli clienti finali e dall'altro introducendo una esenzione dall'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento per i prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la parte sottesa alla potenza interrompibile (potenza asservita ai dispositivi di distacco).
- 2.5 L'Autorità ha inizialmente recepito le suddette disposizioni
- a) con la deliberazione ARG/elt 201/09 limitatamente alle procedure di assegnazione svolte nell'anno 2010 per riassegnare la capacità interrompibile oggetto di risoluzione contrattuale o per soddisfare esigenze incrementali di Terna rispetto a quanto già approvvigionato per il triennio 2008-2010;
 - b) con la deliberazione ARG/elt 187/10 per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013, con un fabbisogno determinato da Terna avente un limite massimo, sulla base dei relativi indirizzi ministeriali, di 3.900 MW sull'intero territorio nazionale;
- 2.6 Le procedure al ribasso riguardavano il corrispettivo fisso, con un premio di riserva di 150.000 €/MW/anno (mutuato dalle deliberazioni precedenti sullo stesso tema) inclusivo del controvalore standard di 10 interruzioni, mentre era rimasto confermato il corrispettivo variabile di 3.000 €/MW per ciascuna eventuale interruzione ulteriore.
- 2.7 Sulla base dell'andamento delle aste per il triennio 2011-2013, l'Autorità ha avviato a fine 2013 uno specifico procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di approvvigionamento del servizio di interrompibilità. I contratti in essere sono stati prorogati per tutto il 2014 e la nuova disciplina, approvata con le deliberazioni 301/2014/R/eel e 566/2014/R/eel, ha trovato applicazione a partire dal triennio 2015-2017. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno
- a) limitare l'approvvigionamento con prodotti triennali introducendo anche aste annuali, infrannuali e mensili⁴;
 - b) introdurre la facoltà per ciascun assegnatario di riacquistare la capacità interrompibile previo pagamento a Terna del maggiore fra il valore di assegnazione iniziale della capacità e il valore di riassegnazione della stessa;

⁴ Fino a quel momento l'intera capacità era approvvigionata su base triennale e le aste successive riguardavano solamente la capacità legata a esigenze incrementali e la capacità rilasciata per risoluzione contrattuale con durata del contratto dal mese successivo a quello di assegnazione fino al termine del triennio.

- c) introdurre correttivi finalizzati ad evitare comportamenti opportunistici degli operatori in sede di pianificazione delle indisponibilità;
- d) abbassare, sulla base degli indirizzi ministeriali in materia, il premio di riserva a 135.000 €/MW/anno sempre inclusivo del controvalore relativo a 10 interruzioni, confermando il premio variabile a 3.000 €/MW per ciascuna eventuale interruzione ulteriore;
- e) fissare, sulla base degli indirizzi ministeriali in materia, in 3.300 MW la quantità massima approvvigionabile sull'intero territorio nazionale;
- f) prevedere che gli assegnatari ricevessero su base mensile un dodicesimo del premio di assegnazione decurtato del controvalore standard (30.000 €/MW/anno) relativo alle prime 10 interruzioni; ciò consentiva di evitare conguagli negativi a carico degli assegnatari stessi; Terna ha recepito questa modalità nel bando di assegnazione delle risorse interrompibili riducendo il premio di riserva di 30.000 €/MW/anno, in modo tale da escludere a priori dal prezzo di assegnazione il controvalore delle prime 10 interruzioni.

2.8 Le condizioni per l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità sono state poi aggiornate:

- a) per il triennio 2018-2020 con la deliberazione 852/2017/R/eel, prevedendo l'introduzione a partire dal 2019 di un corrispettivo variabile indicato dall'operatore (in luogo dei precedenti 3.000 €/MW) e, sulla base degli indirizzi ministeriali in materia, separando il fabbisogno complessivo di interrompibilità in diversi perimetri: più in dettaglio, il fabbisogno era pari a 3.300 MW sul Continente (premio di riserva pari a 135.000 €/MW/anno come il triennio precedente), a 200 MW in Sicilia e a 400 MW in Sardegna (con premio di riserva pari a 156.000 €/MW/anno);
- b) per il triennio 2021-2023, con la deliberazione 558/2020/R/eel, modificando l'articolazione dei prodotti e i criteri per il riacquisto della capacità e rinviando agli indirizzi ministeriali in materia la definizione dei premi e dei fabbisogni (tali indirizzi prevedevano di confermare i premi di riserva del triennio precedente e di fissare la quantità approvvigionabile su base triennale in misura pari a 3.300 MW sul Continente, 150 MW in Sicilia e 300 MW in Sardegna, con facoltà per Terna di incrementare l'approvvigionamento su base annuale, infrannuale, plurimensile e mensile in base alle esigenze del sistema).

2.b Le condizioni di approvvigionamento per il triennio 2021-2023

2.9 Per il triennio 2021 – 2023 ha trovato applicazione la deliberazione 301/2014/R/eel come modificata dalla deliberazione 558/2020/R/eel.

2.10 Terna era tenuta a definire nel Codice di rete i requisiti minimi tecnici e funzionali per l'abilitazione delle risorse interrompibili e poteva procedere all'approvvigionamento del servizio tramite:

- a) prodotti di durata triennale;
 - b) prodotti di durata annuale;
 - c) prodotti di durata infraannuale dal mese successivo a quello di esecuzione dell'asta fino al termine dell'anno;
 - d) prodotti di durata mensile;
 - e) prodotti di durata plurimensile⁵.
- 2.11 Per i prodotti triennali, ai sensi dei già richiamati indirizzi ministeriali, il fabbisogno è stato fissato ex-ante pari a 3.300 MW per il Continente, 300 MW in Sardegna e 150 MW in Sicilia, mentre gli altri prodotti sono stati messi a bando in funzione delle effettive esigenze del sistema. In particolare, Terna ha optato per prodotti di durata annuale e trimestrale, riservandosi anche qualche approvvigionamento su base mensile in caso di necessità.
- 2.12 Ciascuna asta ha operato a prezzo marginale, con domanda anelastica offerta al premio di riserva e offerta cumulata sulla base delle offerte degli operatori.
- 2.13 Il prezzo di assegnazione, in coerenza con quanto storicamente applicato nel corso degli anni, includeva il controvalore standard (3.000 €/MW per ciascuna interruzione) di 10 interruzioni: gli operatori assegnatari hanno quindi ricevuto su base mensile un dodicesimo del premio di assegnazione decurtato di 30.000 €/MW/anno. Le interruzioni effettivamente richieste sono poi state remunerate su base mensile in funzione del valore richiesto da ciascun assegnatario.
- 2.14 Gli assegnatari potevano riacquistare la capacità interrompibile in modo definitivo o temporaneo, pagando a Terna un corrispettivo atto a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riassegnazione della capacità oggetto di riacquisto.
- 2.15 Il premio di riserva, valido per tutti i prodotti, ai sensi dei già richiamati indirizzi ministeriali, era fissato in 135.000 €/MW/anno per le risorse localizzate sul continente e in 156.000 €/MW/anno per le risorse localizzate in Sicilia e Sardegna. Esso includeva la valorizzazione standard per le prime 10 interruzioni.
- 2.16 Il premio di assegnazione, decurtato del controvalore delle prime 10 interruzioni, era erogato su base mensile.
- 2.17 In sede di asta, Terna, in continuità con la prassi attuata dal 2015, ha ritenuto opportuno ridurre il premio di riserva di 30.000 €/MW/anno al fine di escludere a priori il controvalore delle prime 10 interruzioni. Il premio di assegnazione risultante era, pertanto, già al netto del suddetto controvalore.
- 2.18 Gli oneri sostenuti da Terna per la remunerazione del servizio di interrompibilità sono a carico della collettività per il tramite di un apposito corrispettivo di dispacciamento definito su base annua dall'Autorità. In particolare la differenza, se

⁵ I prodotti di durata plurimensile potevano essere utilizzati solamente per far fronte a situazioni di criticità opportunamente documentate.

positiva, fra i ricavi derivanti dall'applicazione di tale corrispettivo agli utenti del dispacciamento in prelievo e i costi sostenuti da Terna, è trasferita da Terna a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) che la accumula in un conto dedicato; Cassa provvede poi a rimborsare Terna qualora i costi sostenuti nei confronti degli assegnatari del servizio di interrompibilità siano superiori al ricavo derivante dal corrispettivo fisso applicato agli utenti del dispacciamento. Pertanto, il conto istituito presso Cassa è un conto con finalità esclusivamente compensativa su base temporale.

2.c Gli esiti delle aste 2021-2023

- 2.19 Per Sicilia e Sardegna il servizio è stato approvvigionato sempre al premio di riserva⁶, sia per i prodotti triennali sia per i prodotti annuali e trimestrali. Non si sono avute assegnazioni mensili. Ciò indica una scarsa liquidità nell'approvvigionamento di questo servizio con una offerta (ossia la disponibilità di risorse) inferiore alla domanda espressa da Terna.
- 2.20 La situazione è risultata significativamente diversa sul Continente. A fronte di un approvvigionamento triennale a 110.000 €/MW/anno⁷, le aste annuali e trimestrali hanno avuto gli esiti riportati nelle figure 1 e 2.



Figura 1 – Esiti aste annuali

⁶ Negli esiti pubblicati da Terna il prezzo di assegnazione è già ridotto del contributo standard per le prime 10 interruzioni, in coerenza con quanto viene effettivamente erogato a ciascun operatore.

⁷ 80.000 €/MW/anno negli esiti di Terna scontando il contributo standard delle prime 10 interruzioni




Figura 2 – Esiti aste trimestrali

- 2.21 Risulta evidente una certa volatilità soprattutto con riferimento alle aste trimestrali, il cui esito potrebbe essere stato influenzato dal rialzo dei prezzi dell'energia occorso a partire dalla fine del 2021. In particolare, il minimo per il servizio si è toccato nel quarto trimestre del 2021 (dopo un calo continuo per tutto l'anno), mentre in Q4 2022 e in Q3 e Q4 2023 le aste si sono chiuse al prezzo di riserva (ma con l'intero anno 2023 a prezzi comunque superiori a 120.000 €/MW/anno).
- 2.22 Nel mese di agosto 2022 è stata altresì condotta un'asta mensile che si è chiusa al prezzo di riserva.
- 2.23 Appare comunque evidente la presenza di concorrenza nella fornitura del servizio con una offerta che nella maggioranza dei casi è risultata superiore alla domanda.

3 Gli orientamenti per l'anno 2024

3.a Le novità normative e regolatorie

- 3.1 Il decreto-legge 69/2023 del 13 giugno 2023, come convertito dalla Legge 103/2023 del 10 agosto 2023 (di seguito: decreto-legge 69/23), ha modificato l'articolo 30, comma 18, della Legge 99/09, confermando da un lato il mandato all'Autorità per la definizione dei criteri e delle modalità per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili e introducendo dall'altro uno specifico rimando ai criteri tecnici definiti da Terna e al principio di neutralità tecnologica, prevedendo esplicitamente la partecipazione alle procedure dei clienti finali e degli accumuli. Inoltre, è stata soppressa (con effetti dall'1 gennaio 2024) la previsione inerente alla mancata applicazione dei corrispettivi di dispacciamento nel caso di prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile.

- 3.2 Con la deliberazione 345/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE) che troverà applicazione a partire dal 2025.
- 3.3 Fra le varie novità introdotte dal TIDE, vi è il servizio di modulazione straordinaria, consistente nel rendere disponibile a Terna la modulazione, istantanea o con preavviso, della potenza attiva scambiata con la rete sia in incremento che in decremento, da utilizzare come ultima istanza in assenza di ulteriori risorse.
- 3.4 Il servizio di modulazione straordinaria andrà quindi ad assorbire il servizio di interrompibilità del carico che rientrerà, in particolare, nell’ambito delle modulazioni straordinarie istantanee a salire. In particolare, a partire dal 2025, saranno possibili sia un approvvigionamento a mercato con prodotti di durata non superiore all’anno sia l’asservimento obbligatorio a titolo gratuito di determinate risorse. La scelta della specifica forma di approvvigionamento sarà specificata da Terna nel Codice di rete previa apposita consultazione con gli operatori: per i servizi di modulazione istantanea a salire è lecito aspettarsi, in continuità con l’attuale servizio di interrompibilità del carico, un approvvigionamento interamente a mercato.

3.b Gli orientamenti dell’Autorità

3.b.1 Indicazioni generali

- 3.5 Il servizio di interrompibilità del carico, per come è stato configurato sino ad ora, rimarrà attivo solamente fino al 31 dicembre 2024, mentre dall’1 gennaio 2025 esso sarà approvvigionato secondo le modalità e i criteri previsti nel TIDE (e nel Codice di rete di Terna) nell’ambito del servizio di modulazione straordinaria.
- 3.6 Occorre pertanto provvedere alla definizione delle modalità di approvvigionamento di tale servizio esclusivamente per l’anno 2024, tenendo altresì conto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 69/23.
- 3.7 Per non introdurre una discontinuità significativa rispetto a quanto effettuato sino ad oggi, l’Autorità intende confermare in linea di principio i criteri e le modalità adottate per il triennio 2021-2023, apportando solamente alcune lievi modifiche ai requisiti tecnici per la partecipazione alle procedure, ai prodotti posti in asta (escludendo i prodotti triennali), all’articolazione delle aste, alla definizione del fabbisogno e del premio di riserva e alle modalità di copertura dei costi.
- 3.8 Si evidenzia inoltre che, in coerenza con il decreto-legge 69/23, a partire da gennaio 2024 Terna applicherà i corrispettivi di dispacciamento anche ai prelievi delle risorse interrompibili che fino ad ora avevano goduto dell’esenzione ai sensi della legge 99/09.

3.b.2 Requisiti tecnici e prodotti

- 3.9 Il servizio di interrompibilità deve essere aperto anche agli accumuli in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 69/23. I relativi requisiti tecnici saranno oggetto di apposita consultazione a cura di Terna.

3.b.3 Prodotti posti in asta

- 3.10 In generale in caso di interruzione, le risorse interrompibili devono rimanere disconnesse per un tempo indeterminato fino a che Terna non ne disponga la riconnessione al sistema elettrico.
- 3.11 Per consentire la partecipazione degli accumuli potrebbero, tuttavia, essere previsti prodotti con tempi di erogazione del servizio limitati per tenere conto della ridotta disponibilità di energia di questi dispositivi. La valutazione è demandata alla consultazione a cura di Terna. Questi prodotti, qualora venissero introdotti, dovranno essere approvvigionati con un'asta dedicata e sarà cura di Terna ripartire il fabbisogno complessivo di risorse interrompibili fra le varie procedure.

3.b.4 Articolazione delle aste

- 3.12 Non può essere prevista un'asta triennale in quanto dal 2025 troveranno applicazione le disposizioni del TIDE con la copertura del servizio di interrompibilità del carico nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria.
- 3.13 Per il 2024 si prevede, pertanto, un'asta annuale, cui seguiranno, qualora ritenuto opportuno da Terna, aste trimestrali e mensili. Non sono invece confermati i prodotti plurimensili e infrannuali in quanto non sono stati utilizzati nel triennio 2021-2023.

3.b.5 Determinazione del fabbisogno

- 3.14 In generale, in coerenza con quanto riportato nel TIDE, l'approvvigionamento dei servizi ancillari dovrebbe essere effettuato in relazione al perimetro entro cui il servizio può essere indistintamente erogato dalle risorse selezionate.
- 3.15 Nel triennio 2021-2023 sulla base degli indirizzi ministeriali in materia, il servizio di interrompibilità del carico era stato approvvigionato con aste distinte per Sardegna, Sicilia e Continente.
- 3.16 Per il 2024 i perimetri saranno individuati da Terna nell'ambito della propria consultazione in materia: in particolare dovrà essere valutato se mantenere la stessa separazione geografica adottata nel triennio 2021-2023 oppure se procedere all'aggregazione di alcuni perimetri.
- 3.17 Il fabbisogno da coprire in ciascuna asta sarà definito in autonomia da Terna per ciascun perimetro sulla base delle effettive esigenze del sistema elettrico.

3.18 Terna provvederà alla copertura del fabbisogno primariamente tramite l'asta annuale, riservando alle aste trimestrali e mensili la copertura dell'eventuale capacità oggetto di restituzione anticipata e delle eventuali ulteriori esigenze del sistema.

3.b.6 Corrispettivo standard per 10 interruzioni

3.19 Storicamente il premio di assegnazione delle risorse interrompibili ha incluso il controvalore standard delle prime 10 interruzioni per un importo complessivo di 30.000 €/MW/anno. Fino al 2014 detto controvalore era erogato in acconto agli assegnatari del servizio e soggetto a conguaglio su base annuale in funzione del numero effettivo di interruzioni richieste. Ciò poteva comportare partite economiche negative per gli assegnatari del servizio: per evitare questa situazione dal 2015 il corrispettivo standard per le prime 10 interruzioni è portato in deduzione dal premio di assegnazione e non è più erogato in acconto.

3.20 Terna, già dal 2015, ha provveduto a ridurre il premio di riserva di un importo pari al controvalore delle prime 10 interruzioni, in modo da ottenere un premio di assegnazione già al netto di detto controvalore e allineato a quanto effettivamente corrisposto a titolo di acconto mensile agli assegnatari del servizio.

3.21 Dal 2019, inoltre, ciascuna interruzione è valorizzata al prezzo indicato dall'assegnatario e non più al valore standard di 3.000 €/MW.

3.22 Per il 2024, si ritiene opportuno prevedere, fin da subito (e non solo nell'operatività) che il premio di riserva escluda il controvalore delle prime 10 interruzioni.

3.b.7 Premio di riserva

3.23 Il premio di riserva rappresenta il costo massimo che il sistema è disposto a sostenere per approvvigionare il servizio di interrompibilità. Dal punto di vista teorico, esso dovrebbe essere determinato sulla base dei costi attesi per Terna in caso di mancata disponibilità delle risorse interrompibili: in altre parole Terna non dovrebbe pagare per il servizio di interrompibilità un costo superiore a quello che dovrebbe sostenere in caso di assenza di tale servizio.

3.24 Come specificato nel documento per la consultazione 642/2013/R/eel, il servizio di interrompibilità assolve a tre scopi distinti:

- a) contrastare gli scatti delle linee di interconnessione con i Paesi confinanti per evitare fenomeni di *cascading* e la conseguente separazione della rete elettrica nazionale dal resto dell'Europa;
- b) ripristinare le condizioni di equilibrio al verificarsi di specifici eventi su sezioni critiche della rete conseguenti a scatto di gruppi di generazione o a superamento dei limiti di transito;

- c) ripristinare la frequenza di rete o gestire eventuali degradi lenti di tensione o di frequenza in caso di separazione tra aree della rete rilevante.
- 3.25 La finalità di cui alla lettera a) rientra nell'ambito della risoluzione delle congestioni in sicurezza N-1 a livello transfrontaliero. L'utilizzo delle risorse interrompibili consente di ridurre temporaneamente i flussi sulle frontiere con l'estero, facilitando il ripristino dell'esercizio in sicurezza del sistema. Si tratta di una risorsa non facilmente e immediatamente sostituibile, in quanto tutte le altre alternative (quali ad esempio *countertrading* e *redispatching*) hanno tempi di attivazione più lunghi e potrebbero potenzialmente non intervenire in tempi utili per prevenire il degrado del sistema. L'assenza di risorse interrompibili potrebbe, pertanto, portare a fenomeni di *cascading* con conseguente rischio di separazione dell'Italia dalla rete europea e degrado del sistema elettrico nazionale. L'esperienza del blackout nazionale del 28 settembre 2003 evidenzia come le conseguenze possano essere disastrose, fino al distacco dell'intero carico per diverse ore. Più in generale, senza arrivare a situazioni estreme come quella sopra menzionata, il *cascading* potrebbe portare a perturbazioni sulla frequenza con intervento del piano di distacco dell'utenza diffusa tramite i dispositivi Equilibratori Automatici di Carico (di seguito: EAC), come accaduto con l'evento europeo del 4 novembre 2006.
- 3.26 La finalità di cui alla lettera b) rientra nell'ambito dell'esercizio in sicurezza N-1 a livello nazionale. Anche in questo caso le risorse interrompibili servono a ridurre i flussi sulla rete per prevenire il peggioramento delle condizioni di esercizio e favorire il ripristino della sicurezza. In assenza di esperienza con eventi reali, è comunque lecito attendersi che, anche in questo caso, l'assenza di risorse interrompibili possa comportare una separazione della rete con potenziale attivazione del piano di distacco dell'utenza diffusa nelle aree in sottofrequenza.
- 3.27 La finalità di cui alla lettera c) rientra nella gestione dei transitori di frequenza e tensione sulla rete. In tale ottica, il servizio di interrompibilità può essere visto come risorsa emergenziale che è attivata dopo aver utilizzato tutte le altre risorse e prima di dover ricorrere al distacco dell'utenza diffusa. Un esempio di tale intervento è avvenuto l'8 gennaio 2021 quando le risorse interrompibili in Francia e Italia hanno consentito di stabilizzare la frequenza a seguito della separazione della rete europea lungo la sezione balcanica, evitando il distacco dell'utenza diffusa.
- 3.28 In tutte e tre le finalità, quindi, la mancata attivazione delle risorse interrompibili può portare al peggioramento delle condizioni di esercizio del sistema con attivazione del piano di distacco dell'utenza diffusa con volumi decisamente superiori in termini di potenza distaccata e energia non fornita rispetto a quelli che sarebbero stati associati alle risorse interrompibili stesse. L'effettivo costo atteso per il sistema derivante dalla mancata disponibilità delle risorse interrompibili risulta pertanto pari al valore dell'energia non fornita all'utenza diffusa.

- 3.29 A tal proposito, tre sono i fattori in gioco: il valore unitario dell'energia non fornita, l'energia non fornita per ogni MW di risorse interrompibili non disponibile e il numero di eventi critici durante l'anno.
- 3.30 Con la deliberazione 370/2021/R/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro competente un valore dell'energia non fornita rilevante ai fini dell'adeguatezza pari a 20.000 €/MWh. Detto valore proviene da uno studio effettuato su un campione di clienti finali, quindi può essere ritenuto sufficientemente indicativo. Tuttavia, detto valore è relativo ad interruzioni dell'ordine dell'ora, legate per lo più all'attivazione dei distacchi a rotazione del PESSE e non a distacchi dell'utenza diffusa tramite EAC che possono avere durate inferiori (nell'evento del 4 novembre 2006, per esempio, circa 30 minuti).
- 3.31 La deliberazione 111/06 considera ai fini della sicurezza un valore di energia non fornita pari a 3.000 €/MWh. Esso, quanto a finalità, potrebbe essere più aderente alla tipologia dei distacchi con EAC; tuttavia detto valore è stato quantificato oltre 10 anni fa e non è mai stato oggetto di aggiornamento.
- 3.32 L'energia non fornita per ogni MW di risorse interrompibili non disponibili dipende dalla dinamica di ciascun evento e non può essere quantificata a priori. Analoga situazione vale per il numero di eventi durante l'anno che dipende dalle specifiche condizioni di esercizio del sistema elettrico.
- 3.33 Date le suddette aleatorietà, l'Autorità ritiene opportuno adottare per la determinazione del premio di riserva un approccio differente, basato anche sugli esiti delle aste del triennio 2021-2023.
- 3.34 Più nel dettaglio, nel triennio precedente le risorse localizzate in Sicilia e Sardegna sono state assegnate sempre al premio di riserva pari a 156.000 €/MW/anno, sia nell'asta triennale che nelle aste annuali e trimestrali, in quanto la domanda è risultata superiore all'offerta.
- 3.35 Per le risorse localizzate sul Continente il prezzo di assegnazione dell'ultimo triennio è stato invece caratterizzato da una certa volatilità: l'assegnazione triennale si è chiusa a 110.000 €/MW/anno e valori simili si sono avuti anche per l'asta annuale 2021; le assegnazioni annuali successive hanno visto una riduzione per l'asta annuale 2022 (eseguita a fine 2021), seguita da un contenuto aumento per l'asta 2023; le assegnazioni trimestrali hanno visto una progressiva riduzione per tutto il 2021, mentre, a partire dal 2022, si è avuta una significativa inversione di tendenza. Inoltre, si è registrata una significativa differenza fra le aste triennale e annuali, che hanno sempre chiuso sotto il premio di riserva, e le aste trimestrali, alcune delle quali hanno chiuso al premio di riserva con quantità approvvigionata inferiore alla domanda.
- 3.36 I risultati ottenuti evidenziano un certo livello di competitività nell'assegnazione del prodotto. Per tale motivo l'Autorità non ravvisa alcuna necessità di intervenire sul premio di riserva.

3.37 Considerato quanto sopra riportato e nettando la valorizzazione standard per le prime 10 interruzioni per le motivazioni riportate nella sezione precedente, i premi di riserva sarebbero fissati come segue:

- a) 105.000 €/MW/anno per le aste relative alle risorse localizzate sul Continente;
- b) 126.000 €/MW/anno per le aste relative alle risorse localizzate in Sicilia e Sardegna; qualora invece siano fatte aste con un perimetro aggregato con il Continente rilevano i prezzi di riserva delle risorse localizzate sul Continente.

3.b.8 Copertura dei costi

3.38 Si conferma la copertura dei costi a carico della collettività, ma, in coerenza con quanto sarà adottato con il TIDE, si ritiene opportuno superare il coinvolgimento di Cassa e applicare al corrispettivo per il servizio di interrompibilità gli stessi criteri di acconto e conguaglio su base trimestrale attualmente previsti per gli altri corrispettivi di dispacciamento⁸. In particolare, il corrispettivo per il servizio di interrompibilità, espresso in €/MWh e applicato agli utenti del dispacciamento per l'energia energia prelevata, sarà dato per ciascun trimestre dalla somma di un elemento determinato dall'Autorità su base annua (di seguito: elemento annuo) e da un elemento determinato da Terna su base trimestrale (di seguito: elemento trimestrale).

3.39 L'elemento annuo serve a coprire i costi per l'erogazione dei premi di assegnazione come risultanti dalle varie aste: esso sarà determinato entro la fine del 2023 dall'Autorità sulla base dei costi noti e attesi legati all'assegnazione del servizio.

3.40 L'elemento trimestrale serve a coprire i costi per l'effettiva attivazione del servizio di interrompibilità sulla base del prezzo indicato da ciascun operatore. Esso sarà determinato da Terna alla fine di ciascun trimestre per l'applicazione nel trimestre successivo sulla base dei costi attesi per l'attivazione del servizio relativi al trimestre successivo e delle necessità di conguaglio rispetto ai proventi e oneri maturati nei tre mesi precedenti. Di fatto, l'elemento trimestrale ha la funzione di complemento e aggiustamento dell'elemento annuale in funzione delle relative assegnazioni, in assenza del conto compensativo presso Cassa.

3.41 In merito all'elemento trimestrale Terna può altresì valutare se prevedere una stima su base trimestrale dei costi di attivazione del servizio oppure se, data la natura emergenziale del servizio di interrompibilità con attivazioni difficilmente quantificabili a priori, provvedere al solo recupero dei costi di attivazione a consuntivo.

3.42 In termini pratici il corrispettivo complessivo:

- a) per il primo trimestre 2024 sarà noto alla fine del 2023, come somma dell'elemento annuale determinato dall'Autorità dopo gli esiti dell'asta annuale

⁸ Con applicazione per le partite di conguaglio del tasso di interesse Euribor a 12 mesi maggiorato dell'1%.

e dell'elemento trimestrale determinato da Terna sulla base delle informazioni disponibili e delle stime di attivazione (per il primo trimestre 2024, l'elemento trimestrale potrebbe essere assunto nullo qualora non vi fossero per Terna elementi sufficienti per la sua determinazione);

- b) per i successivi trimestri sarà determinato entro il giorno 15 dell'ultimo mese del trimestre precedente, come previsto per gli altri corrispettivi di dispacciamento; esso sarà pari alla somma tra l'elemento annuale determinato dall'Autorità (sempre costante per tutto il 2024) e l'elemento trimestrale determinato da Terna per il trimestre in corso.

3.43 Eventuali partite economiche che dovessero rimanere a fine 2024 sia con riferimento ai premi di assegnazione (coperti dall'elemento annuo determinato dall'Autorità) sia con riferimento ai costi per l'effettiva attivazione (coperti dall'elemento variabile determinato da Terna) saranno assorbite dal corrispettivo per il servizio di modulazione straordinaria che sarà introdotto da gennaio 2025 come previsto dal TIDE.

3.44 Il superamento del coinvolgimento di Cassa comporta anche la chiusura del conto dedicato di cui all'articolo 50 del TIT. Allo scopo, si ritiene opportuno che Cassa, entro il 31 marzo 2024, provveda a regolare con Terna le partite relative al servizio di interrompibilità per l'anno 2023 e alla successiva chiusura del conto dedicato. Eventuali residui positivi o negativi sul conto saranno trasferiti a Terna che ne terrà conto in sede di determinazione dell'elemento variabile del corrispettivo per il terzo trimestre 2024.

- | |
|---|
| <p>Q.1 <i>Si condividono gli orientamenti proposti per l'anno 2024 relativamente all'articolazione delle aste e alla determinazione del fabbisogno? Motivare la risposta</i></p> <p>Q.2 <i>Si hanno osservazioni in merito alla determinazione del premio di riserva? Motivare la risposta</i></p> <p>Q.3 <i>Qualora venissero introdotti prodotti aventi una durata temporale di erogazione limitata, si ritiene opportuno prevedere una riduzione del premio di riserva per questi prodotti rispetto al premio di riserva per il prodotto standard? Motivare la risposta.</i></p> <p>Q.4 <i>Si intravedono criticità nelle modalità di copertura dei costi proposte dall'Autorità? Motivare la risposta</i></p> |
|---|

4 Prossimi passi

4.1 Terna, in parallelo alla presente consultazione, provvederà a consultare quanto di propria competenza in materia di requisiti tecnici, determinazione dei perimetri di erogazione del servizio e del relativo fabbisogno, definizione di eventuali prodotti

con tempo di erogazione limitato, modifiche al Regolamento per il servizio di interrompibilità e ai relativi contratti.

- 4.2 L’Autorità, indicativamente nella seconda metà di novembre 2023, approverà la deliberazione recante i criteri e le modalità per l’approvvigionamento del servizio di interrompibilità per l’anno 2024 sulla base degli esiti della presente consultazione.
- 4.3 Terna invierà all’Autorità quanto di propria competenza, eventualmente modificato per tenere conto delle disposizioni adottate dall’Autorità, ai fini della verifica di conformità.
- 4.4 L’Autorità, in tempo utile per l’esecuzione dell’asta annuale nel mese di dicembre 2023, verificherà la conformità della documentazione inviata da Terna.